

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto, Ing. Giorgio Lupoi, [REDACTED]
[REDACTED] nella
propria qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della Società **SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A.** con sede legale e operativa in Roma, Lungotevere delle Navi n. 19, CAP 00196, C.F. 08177840587, Partita IVA 01980341000, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma al n. 08177840587, REA RM-650293, tel.: 0636010314, e-mail: gare@studiosperi.it, PEC: speri@pec.it /garestudiosperi@pec.it

DICHIARA

assumendosene la piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,

che la società **Speri Società di Ingegneria di Ingegneria e di Architettura S.p.A.** è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99 e che i relativi adempimenti sono stati eseguiti presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Roma Via Scintu n. 106 Tel 06 51682886 e-mail: cneri@regione.lazio.it PEC: convenzioni.sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it (Ufficio Convenzioni - SILD Cpi Centro Agenzia Regionale Spazio Lavoro Area Decentrata "Centri Per L'impiego Lazio Centro").

Roma, 23/07/2024

In fede,

SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A.

Ing. Giorgio Lupoi
[REDACTED]

All. Copia del documento di identità del Sottoscrittore.

CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART 11 (COMMA 2 e 4) LEGGE 68/99 e s.m.i.

Il giorno	15/12/2023	presso la Regione Lazio – Agenzia Regionale Spazio Lavoro- Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro ” SILD Roma		
nella persona del Dirigente di Area				
e l’Azienda	SPERI SOCIETA’ DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA S.P.A.			
codice fiscale	08177840587			
con sede legale in	ROMA – LUNGOTEVERE DELLE NAVI 19			
Referente aziendale	GRAZIANA DE GIGLIO	Recapiti telefonici	0636010314 – 3284132423	
Referente aziendale		Recapiti telefonici		
sede operativa in	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 68			
pec	speri@pec.it	mail	gdegiglio@sperispa.com	
Ulteriore referente				
Consulente c.d.l.	LA ROCCA E ASSOCIATI SPA	Recapiti consulente	065573632	
Pec	daniele.larocca@legalmail.it	Mail	Consulenza.igea@laroccaassociati.com	
Attività prevalente	Consulenza			
Rappresentata da	LUPOI GIORGIO – LEGALE RAPPRESENTANTE			
Appartenente alla categoria di cui all’art. 3 comma 1				
	Più di 50 dipendenti			
Con organico di n.	47	con unità computabili di n.	40 Base computabile Roma (Altre sedi senza obbligo) - Quota di riserva 2 - 1-disabili in forza – Scopertura 1 disabile	
Situazione occupazionale fotografata alla data del			30/11/2023	

Visti

La legge 68/99 e s.m.i. recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

il D.P.R.del 10/10/2000 n. 333;

Gli artt. 11,12,13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;

la circolare n. 41 del 17 gennaio 2000;

Il decreto ministeriale 91 del 13/01/2000 recante norme per il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

vista la deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 2017;

Premesso

che la legge 68/99 s.m.i. ha come finalità la promozione dell’inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);

che per collocamento mirato dei disabili s’intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso le analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro (art.2);

che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge (art.11);

che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della presente legge (art.11 co.3);

che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento dei disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11 co.4);

che tra le modalità di inserimento è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art.11 c.2);

premesso che in data 16/08/2023 è stata acquisita istanza di convenzione con protocollo n. 0910439

Sarà possibile introdurre modifiche al programma di inserimento disabili:

- 1) In caso di specifica necessità dell’azienda opportunamente documentata;
- 2) In caso di sopravvenuta variazione della struttura dell’azienda;
- 3) In caso di aumento e diminuzione della quota di riserva (art.3 legge 68/99 e s.m.i.);



c_9969.Comune di Genova - Prot. 21/08/2024.0425176.E

che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 legge 68/99 e s.m.i., i criteri attuativi per l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro sono approvati con deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 2017, che si intende integralmente richiamata;

non saranno inserite in programmazione convenzionale **carenze ascrivibili ad altre province** la cui compensazione territoriale non sia stata comunicata con l'invio del prospetto informativo;

Possono essere inserite in convenzione carenze **sopravvenute** su altre province **nel corso dell'anno** a condizione che sia comunicata la volontà di compensazione territoriale su Roma alla Provincia/e interessata/e (esempio tramite mail/pec) e data prova documentale della relativa comunicazione allo scrivente;

non saranno inserite in programmazione convenzionale **carenze** per le quali sia stato già attivato un istituto giuridico su altra provincia

Qualora la convenzione sia stipulata a livello nazionale con compensazioni territoriali, l'azienda si impegna a **confermare la compensazione sul prospetto** per tutto il periodo di validità della convenzione:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'azienda di impegna a seguire il seguente programma di assunzioni di cui alla convenzione, rivolto a n 1 inserimenti così articolati:

Assunzioni nominative				Note
n.	1	entro il	30/06/2024	Per quanto riguarda le assunzioni effettuate a tempo determinato, con la sottoscrizione del presente accordo convenzionale l'azienda s'impegna, sin da ora, a stabilizzare tutti gli inserimenti effettuati in ragione del presente programma e, comunque, in quota non inferiore al 30% Sarà onere dell'azienda inviare prova documentale di tale stabilizzazione allo scrivente ufficio
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		

L'azienda è tenuta a **monitorare in itinere gli adempimenti** della programmazione prevista in convenzione e **comunicare gli aggiornamenti annualmente all'ufficio competente**

Le assunzioni nominative potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

Assunzioni tempo determinato 12 mesi	<input checked="" type="checkbox"/>	Tempo pieno	<input checked="" type="checkbox"/>	Part-time	<input checked="" type="checkbox"/>
Assunzioni a tempo indeterminato	<input checked="" type="checkbox"/>	Tempo pieno	<input checked="" type="checkbox"/>	Part-time	<input checked="" type="checkbox"/>
Apprendistato	<input checked="" type="checkbox"/>				

Il Responsabile dell'istruttoria	Il Responsabile di P.O.
Dott.ssa Daniela Di Lauro	dott. Fabrizio Paramucchi



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Di Lauro

CN



1. La convenzione è finalizzata alla progressiva copertura della quota d'obbligo e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine posti in essere, per le risorse che abbiano avuto proficuo inserimento in azienda ed una effettiva continuità di prestazioni.
2. L'azienda s'impegna a valutare il servizio di preselezione offerto dal Servizio S.i.l.d.
3. Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che il mancato rispetto anche di una sola delle date indicate, comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione, a sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c. Al tal fine, l'ufficio comunicherà alla società inadempiente l'intenzione di avvalersi della clausola di cui al presente articolo e l'effetto risolutorio s'intenderà prodotto dalla data di ricezione di tale comunicazione, con conseguente segnalazione, da parte dell'Ufficio medesimo, della/e inadempienza/e alla competente Direzione Territoriale del lavoro "Servizio ispettivo"
4. Si conviene, altresì, che in caso di risoluzione di cui al precedente capoverso, è fatto divieto al medesimo datore di lavoro di stipulare una nuova convenzione prima che siano decorsi 12 mesi dalla risoluzione della precedente, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 03/08/2017 avente ad oggetto "atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità "sezione V paragrafo 4"
5. L'azienda può avvalersi, nel rispetto della legge 68/99 e s.m.i. e ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n. 4 Del 17/01/2020:
della scelta nominativa
della possibilità di accedere a misure di preselezione.
6. L'azienda può presentare domanda per accedere alle agevolazioni ai sensi dell'art. 13 della legge 68/99 e s.m.i. come novellata dal d.lgs. 151/2015 e ss.mm.ii.
7. Si conviene altresì che per gli inserimenti mirati in azienda può avviare tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad assunzioni a tempo indeterminato.
8. L'azienda s'impegna ad apporre n.1 marca da bollo da 16 euro sulla presente convenzione.
9. L'azienda è tenuta a monitorare eventuali variazioni occupazionali incidenti sulla base di computo e attivare un istituto giuridico entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.
10. In caso di richiesta di **integrazione della convenzione**, stipulata nell'anno in corso, l'ufficio si riserva di valutare e procedere all'integrazione della stessa dopo la presentazione del nuovo prospetto informativo.
11. Per le convenzioni successive alla prima, l'ufficio competente si riserva la facoltà di valutare la correttezza dello stato degli adempimenti e gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione (*tempi di assunzione in relazione alle scadenze previste, n. lettere di diffida, turn over ecc.*) al fine di determinare la nuova programmazione.
12. Le aziende che stipulano la convenzione con lo scrivente ufficio **si impegnano ad effettuare tutte le assunzioni programmate sulla provincia di Roma**. Qualora l'azienda abbia capacità assunzionale esclusivamente su altre province, è tenuta ad attivarsi nella provincia dove afferiscono le scoperture. **Fanno eccezione** le aziende con una base computabile nazionale superiore a 50 dipendenti che possono assumere, per comprovate esigenze preventivamente concordate con l'ufficio, anche su altre province in eccedenza, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti.
13. In caso di **sospensione dagli obblighi occupazionali** per mobilità o per altri ammortizzatori sociali senza obbligo residuo, la presente convenzione si intende estinta e a conclusione del periodo di sospensione sarà onere dell'azienda richiedere l'attivazione di un istituto giuridico sulla base della nuova situazione occupazionale ai sensi della legge 68/99.

Note:

Roma

Regione Lazio	Azienda
Agenzia Regionale Spazio lavoro	SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA S.P.A.
Area Decentrata "Centri per l'impiego Lazio Centro"	
Il direttore	Legale Rappresentante
dott. Paolo Weber	LUPOI GIORGIO





Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.